

§ 1.2.24 - L.R. 21 gennaio 1998, n. 3.

**Norme per la riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A..
Partecipazione della Regione all'aumento del capitale.**

(Bollettino Ufficiale n. 3, del 18/02/1998)

Art. 1. (Finalità della legge).

1. La Regione, al fine di favorire l'attuazione delle politiche di programmazione economica e pianificazione territoriale, provvede, nel rispetto degli articoli 60 e 61 dello Statuto, alla riorganizzazione della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A., anche ai fini del proprio concorso alla ricapitalizzazione della Società.

2. La Regione per realizzare le proprie partecipazioni in società individua nella F.I.L.S.E. lo strumento attraverso cui unificare le partecipazioni regionali.

TITOLO I

**MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE
1973 N. 48**

Artt. 2. - 4. (Omissis). (1)

Art. 5. (Abrogazione di norme).

1. L'articolo 4, l'articolo 5 comma 2 e l'articolo 6 della l.r. 48/1973 sono abrogati.

Art. 6. (Modifica dell'articolo 8). (1)

(Omissis).

TITOLO II

**AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE
DELLA FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO**

Art. 7. (Aumento di capitale).

1. La Giunta regionale, con l'osservanza di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 61 dello Statuto, è autorizzata a sottoscrivere azioni della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - F.I.L.S.E. S.p.A. fino ad un valore capitale di lire 7.500.000.000 in occasione dell'aumento di lire 15.000.000.000 del capitale sociale, da attuarsi nel biennio 1997- 1998.

2. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità di bilancio, è autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della F.I.L.S.E., fino ad un incremento di valore di capitale di lire 7.000.000.000 in occasione di ulteriori aumenti di capitale fino ad un massimo di lire 14.000.000.000.

Art. 8. (Copertura finanziaria).

(Omissis).

TITOLO III

**RIORGANIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
REGIONALI**

Art. 9. (Unificazione delle partecipazioni regionali).

1. Il Consiglio regionale nell'affidamento alla F.I.L.S.E. delle proprie partecipazioni in società, in coerenza con quanto disposto

dall'articolo 1, o di specifici finanziamenti per la partecipazione in società da promuovere o già costituite, autorizza la Giunta regionale a stabilire con apposita convenzione, sentito il Comitato della Programmazione ai sensi della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, gli indirizzi e le direttive programmatiche, nonché le linee progettuali a cui la F.I.L.S.E. dovrà attenersi nella gestione delle partecipazioni affidate.

Note

(1) Vedi L.R. 28 dicembre 1973, n. 48 .